

Sent. n. 7/2026 pubbl. il 13/01/2026
Rep. n. 7/2026 del 13/01/2026

N. 07/2026 LIQ. GIUD. P. 11

N. R.G. 153-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente
Dott. Rosario Federico - Giudice
Dott.ssa Pia Todisco - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 153-1/2025 PU da:

Q8 QUASER SRL con sede legale in Pregnana Milanese (MI) al viale Lombardia 38, P.IVA 06543251000),

rappresentata e difesa dall'avv. Tortorelli Rosario Christian ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Besuschio in Milano in via Cimarosa n.3;

TIBERTO CARBURANTI S.N.C. di TIBERTO OTTAVINO E C. con sede legale in Boara Pisani (PD) Via Boniole n.5, C.F. e P.IVA 0142562028,

rappresentata e difesa dall'avv. Drago Vincenzo ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Turazza n. 48/3 Padova;

- ricorrenti

nei confronti di

EMMEBI 2010 SRL con sede legale in Borgo Veneto, via Nonea n. 6, C.F. e P.I. 04369910288

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorsi depositati in data 20.11.2025 e 17.12.2025 **Q8 QUASER** e **TIBERTO CARBURANTI S.N.C. DI TIBERTO OTTAVINO E C.** hanno proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **EMMEBI 2010 SRL** con sede legale in Borgo Veneto, in via Nonea n. 6, deducendo il mancato pagamento della somma di euro 17.057,63 relativa a forniture e della somma di euro 61.252,00 anch'essa documentata da fatture per forniture.



Per la resistente nessuno si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili; cartelle esattoriali, debiti contributivi) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), se solo si considera l'importo delle pretese creditorie vantate dai ricorrenti.

Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto la società debitrice, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.

Sul punto, giova ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che *“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”* (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

In ogni caso, dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'anno 2022 risultano un attivo pari ad euro 3.932.720,00, ricavi lordi per euro 4.912.729,00 e un ammontare di debiti pari ad euro 3.808.746,00, per cui deve escludersi l'esenzione della società debitrice dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare (cfr. doc. 6 ricorso Q8 e doc. 11 ricorso Tiberto); l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre 2 milioni di euro; la cessazione dell'attività di impresa, desumibile dai verbali di pignoramento prodotti dalle ricorrenti.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, indicata in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il



professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.

P. Q. M.

Il Tribunale di Rovigo,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **EMMEBI 2010 SRL**, con sede legale in Borgo Veneto via Nonca n. 6, C.F. e P.I. 04369910288.

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco

nomina

Curatore la dott.ssa SHEILA BEDETTI, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex art. 130 CCI* un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex art. 2215bis c.c.*), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegato al ricorso *ex art. 39 CCI*;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art. 195 CCI*;

stabilisce

la data del **06/05/2026 ad ore 10:30** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;



assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio, in data 09/01/2026

La Giudice Rel.
Pia Todisco

Il Presidente
Paola Di Francesco

